



CONSULTAZIONE BANCA ITALIA

Proposta di delibera CICR ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)_Data pubblicazione:24-08-2015

(aperta fino al 23 ottobre 2015)Consultazione in corso

COMMENTI DA PARTE:

- ASSOCIAZIONE R.M.C.
- ASSOCIAZIONE A.T.C.R.
- Gorini Alessandro
- Martelli Fabrizio

Prima di tutto riteniamo necessario porgere un sentito ringraziamento per aver concesso la possibilità di esprimere il nostro parere in merito alle argomentazioni della consultazione che sono molto importanti.

Manifestiamo la nostra totale disponibilità a pubblicare integralmente le considerazioni che riportiamo.

*Questa consultazione ripropone, purtroppo, quanto già evidenziato nelle precedenti occasioni, in particolare **CONSULTAZIONE B.I. 30/6/2015** - Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura-, cioè la spasmodica ricerca di una via di uscita da una situazione incresciosa soprattutto per gli istituti di credito, anziché la decisiva soluzione dei problemi sottostanti e connessi.*

E' veramente deludente rilevare che ci siano voluti ben 20 mesi per produrre una striminzita relazione e una proposta contenute in 2 paginette nelle quali non si affronta assolutamente il vero problema dell'anatocismo, proponendo comunque una nuova necessaria revisione parlamentare della questione.

Eppure l'occasione era ghiotta per affrontare una volta per tutto l' argomento a 360 gradi e risolverlo una volta per tutte, in considerazione di tutti i contratti che sono interessati da questo problema e che non si limitano al solo conto corrente.

Ci saremmo aspettati una relazione che in tempi brevi (non ben 20 mesi), prendesse atto che si doveva mettere un pietoso velo sugli approcci (infruttuosi per non dir peggio) tentati finora per questo argomento, adottando una delle due alternative possibili:

1

Associazione per il Recupero del Merito Creditizio - Codice fiscale: 05940590481
Associazione per la Tutela del Credito e Risparmio - Codice fiscale: 94238790482

Via Villamagna, 98 - 50126 FIRENZE
tel. 055/6580100 fax 055/6810149
- e-mail: info@associazionermc.it

- 1- *Cambiare il codice civile ammettendo la legittimità dell'anatocismo*
- 2- *Applicazione di una formulazione trasparente e realmente legittima, che mettesse fine ai travagliati tentativi di inserire leggi poi dichiarate incostituzionali.*

Non commentiamo la prima che ovviamente comporterebbe la vanificazione di tutte le azioni pendenti, con una sanatoria senza precedenti che metterebbe nel nulla le più elementari regole dello stato di diritto. Per quanto riguarda la seconda invece avremmo optato per una versione che rivedesse l'intero approccio con cui si guarda all'annosa formula dell'interesse.

Riteniamo che, ad oggi, la metodologia applicata, non sia assolutamente trasparente, ma di fatto lasci irrisolto il problema, anche per lo stesso sistema bancario. Così come è stato proposto, ci sembra, che non sia "né carne né pesce" e che, cercando di non scontentare nessuno, si lasci di fatto irrisolto il problema anche a sfavore delle banche stesse.

In ultimo riteniamo veramente inaccettabile che si tenti di agire anche per passato, spostando il termine dal 1/1/2014 al 1/1/2016, in evidente violazione, secondo il nostro modesto parere, e per l'ennesima volta, della costituzione.

Ci permettiamo perciò di avanzare una nostra proposta.

Codice civile:

Art. 1283. Anatocismo.

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

*Partendo dalla norma ci appare evidente **che per qualsiasi tipo di contratto**, sia esso conto corrente, prestito, mutuo etc, debba applicarsi una **unica chiara formula contabile che eviti qualsiasi tipo di anatocismo: gestione separata del "capitale" e degli "oneri"**.*

Ne deriva automaticamente che gli interessi debbano essere contabilizzati a latere del conto "capitale" fino alla fine dell'anno solare – ipotizziamo che in fase iniziale e finale si consideri comunque la data di registrazione quella del 31/12 – ed 1/1 dell'anno successivo vengano pagati attraverso le prime rimesse effettuate dal cliente, fino a copertura degli stessi.

In altri termini si avrebbe per ogni tipologia di credito una contabilizzazione divisa da un riepilogo “base”, relativo al capitale, ed uno “tecnico”, relativo agli oneri applicati.

In pratica con le rimesse, rate etc si coprirebbe dal 1/1 il conto “tecnico” fino all’azzeramento dello stesso, mentre sul conto base si opererebbe il calcolo al tasso previsto con addebito degli oneri relativi al 31/12 dello stesso anno.

Questa semplice gestione, ripetiamo, uguale per tutti i tipi di contratto relativi al credito, eviterebbe qualsiasi forma di anatocismo o di contestabilità.

Se le rimesse, infine, non fossero sufficienti a coprire il conto “tecnico”, si avrebbe comunque il conteggio del tasso ed oneri aggiuntivi (es. mora) sulla sola quota capitale, almeno fino a quanto e come previsto dall’articolo 1283.

ALESSANDRO GORINI

FABRIZIO MARTELLI

Per ASSOCIAZIONE R.M.C. e ASSOCIAZIONE A.T.C.R. – il presidente

ANTONELLA TOGNACCINI

FIRENZE 15/10/2015

fabriziomartelli@hotmail.com

alessandro@gorini.it

info@associazionermc.it